

DELIBERA n°_20_

**XXXX XXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/662775/2024)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 29/05/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO il D.S.G. n. 330/Area1/S.G. del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l’incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° “Segreteria

Corecom” della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza di XXXX XXXX del 14/02/2024 acquisita con protocollo n. 0046014 del 14/02/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante lamenta che, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio internet e voce, non ha concordato con Tim l’acquisto del modem ma più genericamente un abbonamento “tutto compreso”. Dopo la ricezione della prima fattura, il rappresentato ha constatato l’addebito del prodotto a 5€ al mese con una rateizzazione di 48 mesi ed ha contestato telefonicamente la circostanza, ma non ha avuto alcun riscontro. Poichè non è possibile provare “in negativo” la mancata sottoscrizione del contratto e non avendo ricevuto alcuna documentazione dall’operatore dopo la sottoscrizione dell’abbonamento, si deve dedurre che l’addebito del modem è privo di una fonte contrattuale che lo giustifica e quindi è applicabile l’art. 12 delle condizioni generali di abbonamento che prevede la cd “Opzione di acquisto”, ovvero la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni dalla cessazione del contratto oppure di “esercitare l’opzione d’acquisto del modem che ha avuto in uso pagando a TIM il prezzo indicato nelle Condizioni Economiche dell’Offerta”. Alla luce delle condizioni contrattuali previste proprio da Tim, il cliente ha dunque facoltà di utilizzare il modem fino alla fine del contratto e di decidere alla fine di esso se restituirlo o riscattarlo. A fronte di queste riflessioni, è stata avanzata una richiesta di rimborso di € 240 e impegno a pagare le rate rimanenti o in alternativa di avere un rimborso di quanto pagato e lo storno delle rate rimanenti. Vengono inoltre richieste il rimborso spese per la procedura di definizione .

2. La posizione dell’operatore

Le memorie dell'operatore sono state inserite oltre il termine regolamentare e pertanto le tesi difensive sono state sostenute durante il corso dell'udienza regolarmente svoltasi.

3. Motivazione della decisione

A fronte delle richieste avanzate dall'istante, le repliche dell'operatore, esposte nel corso dell'udienza per il tentativo di conciliazione, sono di avviso opposto a quanto sostenuto dall'odierno proponente, in quanto basate sul fatto che contrattualmente è previsto un pagamento del noleggio dell'apparecchiatura fornita per la regolare fruizione dei servizi da parte del cliente e tale servizio, è stato reso nella sua interezza e nella regolarità delle condizioni contrattuali. Detto pagamento, avvenuto per come previsto ed affermato dall'istante, mensilmente per circa 48 rate, secondo quanto accertato, attraverso la documentazione allegata in piattaforma, in una all'istanza depositata, non risulterebbe contestato per iscritto dall'odierno istante. Non risulta ancora che, l'utilizzo dell'apparato in comodato d'uso, abbia arrecato problemi nella fruizione dei servizi, nè che sia stato restituito alla controparte, in questi 4 anni, risultando di fatto, ancora in uso ed in possesso dello stesso cliente. Suscitano ancora perplessità, come, le pretese avanzate dall'istante, giungano allo scadere del vincolo di rateizzazione e quindi dopo che lo stesso cliente ha ampiamente fruito dei servizi contrattualizzati, pur avendo avuto la possibilità di reclamare, circa quanto non convenuto, alla ricezione di ogni singola fattura ricevuta. Tardiva ed immotivata apparrebbe oggi la restituzione allo scadere del periodo di comodato d'uso, per recuperare le somme. Alla luce di quanto esposto, non si ritengono accoglibili le richieste avanzate in sede di deposito dell'istanza, ivi compresa quella relativa al rimborso delle spese di procedura essendo la stessa di natura completamente gratuita.

DELIBERA

In relazione al contenzioso in atto tra il sig. XXXX XXXX e la Telecom Italia spa, per quanto sopra motivato, s'intendono rigettate le richieste avanzate dalla parte proponente.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 29/05/2024

IL PRESIDENTE

